

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 82 del - 7 DIC. 2005

“Controlli dell’idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma



RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Le presenti disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2006

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
COMPLETA DI 3 PAGINE

3





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la Disposizione GI N°.15/2000 del 27.04.2000 recante "Le norme sui requisiti di idoneità fisica e psico - attitudinale del personale ferroviario che svolge, sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, mansioni comunque incidenti sulla sicurezza dell'esercizio, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e il controllo dei requisiti";

VISTA la Disposizione GI N°.3/2004 del 26.01.2004 recante "Requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale";

VISTA la relazione RFI/TC. NSC.098 del 18.11. 2005 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica e della Direzione Sanità con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante norme sui "Controlli dell'idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario".



Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

(Scopo - Campo di applicazione)

1. La presente disposizione definisce le procedure sanitarie da applicare in caso di assenze del personale impegnato in mansioni comunque connesse con attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario e per lo svolgimento delle quali occorrono particolari abilitazioni stabilite dalle norme vigenti.
2. Si applica ai dipendenti di RFI, delle Imprese Ferroviarie, del Genio Ferroviario e a quel personale, non dipendente da RFI e dalle Imprese Ferroviarie, al quale è stata rilasciata da questi ultimi un'abilitazione per particolari esigenze di servizio.





Art. 2
(Assenze per motivi di salute)

1. Il personale che si assenti dal servizio per malattia dovrà farsi rilasciare dal medico di base la certificazione comprovante il periodo di allontanamento dal servizio.
2. Qualora tale periodo abbia una durata pari o inferiore a 20 giorni continuativi, il dipendente potrà essere riammesso in servizio al termine del periodo prognostico formulato dal medico curante, mentre, qualora l'assenza sia superiore a 20 giorni continuativi, il dipendente dovrà essere avviato, a cura del datore di lavoro, presso l'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di RFI, nella cui circoscrizione risiede o dimora stabilmente, per essere riammesso in servizio previo controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza.

Art. 3
(Assenze per infortunio sul lavoro)

1. Indipendentemente dalla durata dell'assenza per motivi di salute di cui al precedente articolo 2, qualora la stessa sia conseguenza di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve avviare il lavoratore a controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza presso l'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di RFI territorialmente competente prima della riammissione in servizio.

Art. 4
(Assenze prolungate per motivi diversi)

1. Il personale che si assenti dal servizio per motivi diversi da quelli di salute indicati agli articoli 2 e 3 della presente disposizione e per periodi superiori alle 180 giornate continuative dovrà essere inviato, a cura del datore di lavoro, a controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza presso le l'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di RFI, territorialmente competenti, prima della riammissione in servizio.

Art. 5
(Obblighi)

1. Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 Gennaio 2006.

Michele Elia

